

Tribunale di Frosinone, C – Ordinanza del 04.04.2023

Estensore: Sordi

SANITÀ – RESPONSABILITÀ SANITARIA – ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO – CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO – LIMITE TEMPORALE.

In un procedimento di istruzione preventiva (anche in quello promosso ai sensi dell'art. 696-*bis* c.p.c. in caso di dedotta responsabilità sanitaria), la chiamata in causa del terzo può essere richiesta e autorizzata fino al momento dell'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti diretti all'assunzione delle sommarie informazioni di cui all'art. 695 (se ritenute necessarie) ovvero alla nomina del consulente tecnico *ex* artt. 696, terzo comma e 696-*bis*, primo comma, c.p.c. e, dunque, anche in un'udienza successiva alla prima in senso cronologico così come fissata dal giudice nel decreto emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 694, 696, terzo comma, e 696-*bis*, primo comma, c.p.c.